

## LEGITTIMITA' DELLA SENTENZA N.7/2020 DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BRESCIA

### *Presentazione ricorso avverso la sentenza in oggetto*

Il giorno 6 novembre 2020, il S. Procuratore Generale Dott. F. Rombaldoni ha presentato ricorso (articolo 606, lettera b, cpp.) alla Suprema Corte di Cassazione di Roma paventando l'illegittimità della sentenza n.7/2020 della Corte di Assise di Appello di Brescia, nei confronti, tra gli altri, del **Dott. Marco Piraino**, nato a Palermo il 4/5/74. I presunti motivi sono i seguenti: *“Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 1 e 2, comm1 1° e 2°, legge 20/6/52 n. 645 e successive modifiche, nonché l'articolo 4 legge 20/6/52 n. 645 e successive modifiche, e in relazione alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana”*

La “ratio” del Ricorso, i cui motivi generali sono stati sopra citati, nell'argomentazione successiva sembra essere incentrata sul fatto che nel caso del M.F.L., vi ravveda in modo concomitante la presenza due elementi:

1. Il M.F.L. **non ha** nel suo Statuto e nella sua prassi politica le caratteristiche evocate **dalla XII norma transitoria e finale della Costituzione** (ovvero: essere la riproposizione del “disciolto partito fascista”); di conseguenza, non si rinvergono, sempre nel suo statuto e nella sua prassi politica, le caratteristiche che la legge ritiene essere dirimenti per identificare la *“ricostituzione del disciolto partito fascista”*, ovvero il razzismo, la violenza come metodo politico, la sovversione dei valori costituzionali e democratici come finalità.
2. Nel medesimo tempo, il M.F.L., pur non professando **apertamente** i *“principii del disciolto partito fascista”*, attraverso, presumibilmente, l'ambiguità degli Statuti e dello stesso soggetto politico, **attuerebbe comportamenti totalmente riconducibili** al *“disciolto partito fascista”*. Cosa che configurerebbe la *“ricostituzione sotto qualsiasi forma”* dello stesso.

Quindi, la “ratio” del S. Procuratore, vorrebbe che venisse ritenuta illegittima la sentenza della Corte di Assise di Appello citata in oggetto, a causa del fatto che avrebbe “ignorato” i *“comportamenti”* del soggetto politico in questione (M.F.L.), che, all'atto pratico, sarebbero in pieno ascrivibili alla violazione della norma XII e conseguenti leggi penali (es: razzismo, violenza, e denigrazione e sovversione ordine costituito).

Sempre secondo le argomentazioni presentate in ricorso, il S. Procuratore pone il dubbio se il Giudizio debba tenere conto “esclusivamente dello scopo palese” e non, anche, di quelli “non palesi” ma, presumibilmente, deducibili dai comportamenti di singoli o gruppi che si proclamino fascisti.

### *Illegittimità del ricorso*

A nostro avviso, tale interpretazione della Norma costituzionale (e relative leggi) compresa la *ratio* dello stesso ricorso, appare, essa sì, come illegittima e incostituzionale, e del tutto non applicabile all'imputato **Dott. Marco Piraino** per i seguenti motivi:

1. Il Dottor. Marco Piraino, nato a Palermo il 04/05/1974 e Dottore Magistrale in Storia all'Università di Pisa – con una Tesi di Laurea che discuteva la politica coloniale in Libia attuata dallo Stato Fascista - quando ha partecipato alla fondazione del M.F.L., lo ha fatto con uno scopo **unico e riscontrabile con evidenza**: il contrasto alla *“damnatio memoriae”* collettiva rispetto alla Dottrina Politica Fascista ed all'interpretazione storiografica maggioritaria della parabola storica dello Stato Fascista. Ciò è stato ribadito in tutte le sedi, durante il presente processo. Tale duplice scopo, Storico e politologico, che voleva ottenere il Dott. Piraino, si poteva, secondo lui, mettere in pratica in un Movimento che, al contrario

della generalità dei soggetti politici esistenti, si poneva senza nessun pregiudizio ideologico nei confronti del “Fascismo mussoliniano”; anzi, con atteggiamento di positiva attenzione ad alcune tematiche sociali da esso sollevate. Il soggetto M.F.L., quindi, co-fondato dal Dott. Piraino, **non ri-fondava il “disciolto partito fascista” sotto nessuna altra forma, palese od occulta**, ma, questo sì, diveniva strumento per una valutazione storiografica diversa dalla condanna incondizionata quale “male assoluto” della Dottrina Politica Fascista. Così, in linea col suo duplice scopo culturale, il Dott. Marco Piraino partecipava al movimento come responsabile della Cultura e della Propaganda, divenendo co-autore di un libricino che, molto sinteticamente, affrontava alcuni dei temi Storico-Politologici maggiormente dibattuti nelle accademie internazionali. Il programma politico del M.F.L., così, traeva alcune ispirazioni in campo sociale da taluni documenti storico-politologici citati nel libricino (confermando così la lettura non incondizionatamente negativa del fenomeno fascista in toto), e, con il commento puntuale del Dottor Piraino, il lettore era così portato a valutare una diversa chiave interpretativa storico-politica, antitetica ed opposta a ciò che generalmente in modo aprioristico viene identificato in chiave esclusivamente negativa essere stato il “fascismo”: ovvero, il Dott. Piraino cercava di mostrare, in base ai suoi studi, come tale Dottrina politica **non sia da giudicare totalmente, esclusivamente ed unicamente sotto il profilo del “male assoluto”, ma da analizzare sotto profili diversi ed in modo oggettivo, in quanto non priva di spunti di riflessione positivi in ambito filosofico e sociale.**

2. Il Dott. Piraino, così, dal maggio 2000, ha voluto intendere la sua collaborazione con il soggetto politico M.F.L., finché, riscontrando una divergenza di obiettivi con gli altri fondatori - che volevano **maggiormente** partecipare alla vita politica, generando candidature e stipulando alleanze ed intese programmatiche con altri soggetti politici, come previsto dall’ordinamento democratico della repubblica (sebbene in contrasto con la visione di “fascismo” che lo stesso Dott. Piraino esprimeva attraverso i suoi studi) - decise di dimettersi da ogni incarico in seno al M.F.L. nel luglio 2002. Durante la sua collaborazione col M.F.L., **in nessun modo, né per iscritto, né oralmente, né attraverso la rete Internet, né attraverso comportamenti o atti**, il Dott. Piraino può essere accusato **di aver violato la XII norma transitoria e finale della Costituzione, o le Leggi Scelba e Mancino**, si può bensì affermare senza tema di smentita l’esatto opposto.
3. La Corte di Assise di Brescia, correttamente e fondando l’interpretazione della legge sulla stessa Suprema Corte di Cassazione, analizzando i fatti e gli atti degli imputati, ivi incluso il Dott. Piraino (esclusivamente per la parte che lo riguarda), ha così stabilito che il soggetto politico M.F.L. non ha le caratteristiche del “disciolto partito fascista”, né il suo programma politico può essere ad esso ricondotto. In tal senso, come ammette lo stesso ricorrente, la norma, limitando la libertà del cittadino, e paventando reati penali, fino alla pena della reclusione, **deve** essere interpretata in modo restrittivo. Quindi, è la stessa “ratio” della Norma XII costituzionale e delle leggi attuative della stessa, che si **deve** interpretare in modo da generare un intervento solo e soltanto quando tutte e singolarmente le caratteristiche ascrivibili ai metodi e agli obiettivi del “disciolto partito fascista”, così come descritto nella norma suddetta, siano rinvenute. Altrimenti, come correttamente fatto notare in primo grado dal Giudice monocratico, non solo la norma non viene interpretata in modo restrittivo, ma, all’esatto opposto, può essere usata in modo esteso, e fatta strumento di tipo politico contro singoli o gruppi di cittadini. Se si vuole perseguire penalmente (attenzione: penalmente) un singolo o un gruppo, solo perché afferma di “ispirarsi” al Fascismo o si definisce “fascista”, non riscontrando però né negli atti del soggetto, né in quelli del gruppo le strette caratteristiche definite dalla legge, ma si vuole ipotizzare che tali soggetti in virtù della loro qualifica costituiscano perciò stesso dei “cavalli di Troia” al fine di arrivare in altro modo alla “ricostituzione del disciolto partito fascista” per come descritto dalle norme vigenti, e per avvalorare tale ipotesi si fa leva su eventuali comportamenti censurabili di

**singoli, allora si travalica la norma, si elude l'orientamento interpretativo storicamente tenuto dalla Corte di Cassazione e si esce dal Diritto in quanto tale, entrando così, di fatto, nell'oscuro ambito del "processo alle intenzioni".**

**P.Q.M.**

Non solo la sentenza della Corte di Assise in oggetto è legittima nonché pienamente corrispondente in toto all'interpretazione restrittiva della Norma penale, ma lo stesso ricorso del S. Procuratore appare irricevibile in quanto contrastante sia con la Norma XII transitoria e Finale, che con le leggi Scelba e Mancino, le quali, nel solco della linea direttrice tracciata dai padri costituenti, non vogliono affatto sanzionare e comminare alcuna pena a tutti coloro che si definiscono fascisti per il solo fatto di esserlo, **pur non rispondendo in nulla ai criteri definiti oggettivamente dalla legge per costituire un pericolo per la società**, bensì a chi si adopera per la concreta *"ricostituzione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista"*, cioè perseguendone in modo oggettivo tanto i metodi (violenza e razzismo) quanto volendo raggiungerne gli obiettivi (sovvertimento dell'ordine democratico). Così, il Dott. Marco Piraino, in virtù di quanto correttamente stabilito sia in primo grado che dalla Corte di Assise di Appello di Brescia, secondo il suo specifico caso, non deve in nessun modo essere perseguito, **per reati che non ha mai commesso**, considerando il suo operato sia in *"illo tempore"*, che successivamente, come inserito nell'attività storico-politologica di ricerca e diffusione della cultura e della conoscenza che gli compete.